



# Comune di Cornegliano Laudense

Provincia di Lodi

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 in data 19-12-2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** , convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Carica	Presente/Assente
IACHETTI STEFANO	SINDACO	Presente
MONTI ERMELINDA	VICESINDACO	Presente
CROPO FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
FORTI GAETANO	CONSIGLIERE	Presente
INVERNIZZI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
DI ROCCO WALTER CARMINE	CONSIGLIERE	Presente
MADONINI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
LANFRI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
ERARIO MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
TOSCANI GIADA	CONSIGLIERE	Presente
BUCCI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti	11
Totale assenti	0

Assiste all'adunanza la Dott.ssa GIOVANNA CAMMARA con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, STEFANO IACHETTI - nella sua qualità di SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote IMU, che formerà parte integrante della delibera medesima;

PRESO ATTO che sul punto, la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate del decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1,*

*comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. E' evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della stessa delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756”*

ATTESO, pertanto, che, per l'anno 2026, operando la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote previste dal citato comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU è stata redatta mediante l'elaborazione del prospetto di cui al successivo comma 757 e la relativa trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà avvenire mediante la trasmissione dal Portale del federalismo fiscale della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO IMMOBILE
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	Beni “merce”
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo “D”
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2024 avente ad oggetto “Conferma aliquote IMU per l'anno 2025”;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2026 l'articolazione delle aliquote secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 20/12//2024;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028 approvato in Giunta con delibera n. 124 del 25.11.2024 e in corso di approvazione in Consiglio;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti \_\_\_\_\_

### **PROPONE**

- 1) di confermare per l'anno 2026, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, secondo il prospetto elaborato ed allegato alla presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- 3) di stabilire, per l'esercizio finanziario 2026, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 4) di pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente delibera sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2026, inserendola entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), conferendo efficacia alla medesima.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SETTORE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:  
Data: 11-12-2025

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa MARIA CARLONE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Eventuali note:  
Data: 11-12-2025

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa MARIA CARLONE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO  
F.to STEFANO IACHETTI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa GIOVANNA CAMMARA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la deliberazione sopra indicata viene pubblicata all'albo pretorio online, consultabile sul sito dell'ente, da oggi **28-01-2026** e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cornegliano Laudense, 28-01-2026

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to STEFANO IACHETTI

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

È divenuta esecutiva il 19-12-2025

√ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa GIOVANNA CAMMARA

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile della Pubblicazione  
( STEFANO IACHETTI)